Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Mercoledì, 14 Gennaio 2026

ore 9,30

Stampato il 29 dicembre 2025

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 218/2025	ord. 23 ottobre 2025 Corte di Assise di Roma - S. T. e altri	art. 225, c. 2°, codice di procedura penale, in relazione ad art. 102 decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115; art. 107, c. 3°, lett. d), decreto Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115 Spese di giustizia - Processo penale - Nomina del consulente tecnico - Denunciata previsione che, consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato, ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107 del d.P.R. n. 115 del 2002, che subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell'Erario all'avvenuta ammissione al patrocinio - Denunciata conseguente preclusione della nomina del consulente tecnico (nella specie, traduttore, conoscitore della lingua araba), con spesa anticipata dall'Erario, da parte del difensore d'ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell'art. 420-bis, c. 3°, codice di procedura penale, nell'ambito di un processo pendente per delitti commessi mediante gli atti di tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è risultato impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo per delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1 della Convenzione di New York contro la tortura (CAT) - Lesione del diritto di difesa e del principio, anche convenzionale, di parità tra le parti - Disparità di trattamento tra le parti processuali e tra i consulenti tecnici stessi - rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 2°, 111, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	per S. T.: Avv. Paola ARMELLIN per M. I. A. K.: Avv. Tranquillino SARNO per H. U.: Avv. Filomena POLLASTRO per A. S. M. I.: Avv. Anna Lisa TICCONI Avv. Stato: Maurizio GRECO Avv. Stato: Massimo DI BENEDETTO Avv. Stato: Emanuele FEOLA	SAN GIORGIO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 124/2025	ord. 20 maggio 2025 Consiglio di Stato - Associazione CLAAI - Unione Provinciale Artigiani e della Piccola Impresa Benevento e altri c/ Ministero delle imprese e del made in Italy e altri	art. 17, c. 1-bis, ultimo periodo, decreto-legge 30/12/2023, n. 215, convertito, con modificazioni, in legge 23/02/2024, n. 18; art. 17, c. 1-bis, ultimo periodo, stesso decreto-legge, in combinato disposto con art. 1 legge 29/04/2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 02/03/2024, n. 19, inserito da art. 12, c. 1°, legge 29/12/1993, n. 580 Calamità pubbliche - Camere di commercio - Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 - Applicazione della disposizione transitoria di cui all'art. 4, c. 4°, primo periodo, del d.lgs. n. 219 del 2016, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge n. 580 del 1993, agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023 - Composizione della giunta della medesima camera di commercio, per la stessa durata, da parte del presidente e di un numero di membri pari a nove - Proroga del termine di cui all'art. 38, c. 1°, della legge n. 273 del 2002 di ulteriori novanta giorni nell'ambito della procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche - Previsione che l'art. 12 della legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o	per Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio: Avv. Francesco SCIAUDONE Avv. Antonio D'URSO Avv. Flavio IACOVONE Avv. Stato: Giorgio SANTINI	PITRUZZELLA	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
			pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata - Prevista soppressione dell'ultimo periodo dell' art. 17, c. 1-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, come convertito. In subordine: Impresa e imprenditore - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Previsione che i componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, c. 2°, della legge n. 580 del 1993, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'art. 10, c. 6°, della medesima legge - rif. artt. 2, 3, 18, 77, 97, 111, c. 1° e 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali			

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
3	ordd. 100 e 101/2025	ord. 7 aprile 2025 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - M. D. S. c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS e altri ord. 7 aprile 2025 Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania - R. M. c/ Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS	art. 6, c. 1°, terzo periodo, decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214 Previdenza - Pensioni - Abrogazione della pensione privilegiata, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico - Abrogazione che non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, nonché ai procedimenti per i quali, al 28 dicembre 2011, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda e ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data - Previsione che, secondo l' interpretazione giurisprudenziale che costituisce "diritto vivente", tra i suddetti procedimenti ai quali non si applicano le abrogazioni, non include il procedimento che, riguardo ad un'infermità eziologicamente riconducibile a data antecedente rispetto a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, vada instaurato a domanda il cui termine di presentazione non sia ancora iniziato a decorrere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge - rif. art. 3 Costituzione	per M. D. S.: Avv. Rino LUCADAMO (ord. 100/2025) per Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS: Avv. Antonella PATTERI Avv. Giuseppina GIANNICO Avv. Lidia CARCAVALLO Avv. Sergio PREDEN Avv. Stato: Pietro GAROFOLI per Procura generale Corte dei conti (*): Procuratore Generale dott. Pio SILVESTRI	SCIARRONE ALIBRANDI	(*) Interveniente ad opponendum

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
4	ric. 23/2025	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Veneto	art. 4 legge Regione Veneto 20/05/2025, n. 6 Trasporto pubblico - Servizio di noleggio con conducente (NCC) - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1996 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra) - Servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all'interno del territorio della regione - Previsione che, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l'obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall'art. 11, c. 4°, della legge n. 21 del 1992 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d'incarico, sia cartacea che elettronica, attestante l'avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo - rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 11, c. 4°, legge 15/01/1992, n. 21; art. 10 bis, c. 1°, lett. e) e f), decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 11/02/2019, n. 12	per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Paola PALMIERI per Regione Veneto: Avv. Giacomo QUARNETI Avv. Marcello CECCHETTI	D'ALBERTI	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
5	ric. 30/2025	Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione Siciliana	art. 6 legge Regione Siciliana 10/06/2025, n. 26 Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Provvedimenti in ordine alla definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024 - Autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2025, da iscrivere alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 2 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA" - Determinazione, con decreto dell'Assessore regionale per la salute, delle variazioni tariffarie e delle modalità di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali - Autorizzazione di spesa destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025 - rif. artt. 117, c. 3°, e 81, c. 3°, Costituzione	per Presidente del Consiglio dei ministri: Avv. Stato Fabio TORTORA per Regione Siciliana: Avv. Enrico PISTONE NASCONE Avv. Nicola DUMAS	SANDULLI	